



CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

25366-2018

Oggetto C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE AMBROSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 3940-2016 proposto da:

SRL in persona del legale rappresentante pro tempore TESI GIOVANNI, domiciliata ex lege in l

giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

DIRECT LINE INSURANCE SPA in persona del proprio legale rappresentante Dott. LUIGI GALLOTTI, elettivamente domiciliata in

Appello

Ordinanza ex artt. 348-bis e 348 ter cpc - "Ratio decidendi" sostitutiva di quella della sentenza di primo grado - Conseguenze - Provvedimento con natura di sentenza - Effetti processuali - Assicurazione r.c.a. - Procedura di risarcimento "diretto" ex art. 149 cod.ass. - Scadenza della polizza assicurativa - Proroga ex art. 2901, co. 2, c.c. - Operatività

52

2018  
210

I giusta procura speciale in Rep.

calce al controricorso;

Ud. 23/01/2018

- **controricorrente** - CC

**nonchè contro**

WANG GUOFU;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 1197/2014 del GIUDICE DI PACE  
di PRATO, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO  
GIAIME GUIZZI;



## FATTI DI CAUSA

1. La società \_\_\_\_\_ S.r.l. ricorre, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 1197/14, emessa dal Giudice di pace di Prato il 22 dicembre 2014, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità di una sua domanda, ex art. 149 cod. assicurazioni, nei confronti della società Direct Line Insurance S.p.a. (d'ora in poi, "Direct Line"), sentenza già oggetto di gravame esperito dall'odierno ricorrente e ritenuto inammissibile – per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348-bis, comma 1, e 348-ter, comma 2, cod. proc. civ. – dal Tribunale di Prato, con ordinanza n. 7537/15 del 12 novembre 2015, provvedimento anch'esso oggetto del presente ricorso.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di svolgere attività di carrozziere e di essere cessionaria del credito risarcitorio per danni materiali, vantato da tale Giovanni Pesaro all'esito di sinistro verificatosi il 9 marzo 2011 tra il veicolo di proprietà dello stesso (ed assicurato per la responsabilità civile auto dalla predetta Direct Line) ed un ciclomotore appartenente a tale Wang Goufu, assicurato, invece, con SARA Assicurazioni S.p.a.

Deduce, altresì, di avere invano rivolto in sede stragiudiziale – unitamente al Pesaro – istanze risarcitorie nei confronti di entrambe le società assicuratrici, per poi agire in giudizio nei confronti di Direct Line, in applicazione della procedura di risarcimento diretto ex artt. 149 e 150 cod. assicurazioni.

Costituitasi in giudizio la convenuta, che eccepiva la carenza di copertura assicurativa del veicolo del Pesaro, l'adito Giudice di pace – dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, Wang Goufu – rilevava, d'ufficio, l'inosservanza



della condizione di procedibilità della domanda prevista dall'art. 145, comma 2, cod. assicurazioni, concedendo termine alle parti per contraddire, sul punto, con memorie scritte.

Deduce, ancora, l'odierna ricorrente che, sebbene essa avesse prodotto in giudizio lettera raccomandata inviata tempestivamente – ai sensi della norma da ultimo richiamata – ad entrambe le società assicuratrici, il giudice di prime cure, nel richiamare Corte cost. sent. n. 111 del 2012, dichiarava l'improcedibilità della domanda attorea, sul rilievo che il citato art. 145 "prescrive che la richiesta di risarcimento deve essere formulata secondo le norme e i contenuti di cui ai seguenti artt. 149 e 150 e deve essere spedita per conoscenza all'impresa assicurativa del danneggiante presunto", altrimenti operando, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, "l'improcedibilità".

La decisione del primo giudice veniva appellata dalla società che ne assumeva l'erroneità per due ragioni: innanzitutto, giacché il citato art. 145 porrebbe come condizione di proponibilità della domanda l'invio di raccomandata nei confronti del solo assicuratore del danneggiato; inoltre, perché – nella specie – la raccomandata (prodotta nel giudizio di primo grado come documento n. 8 del fascicolo di parte attrice) risulterebbe essere inviata anche all'assicuratore del responsabile.

Il Tribunale di Prato decideva in ordine al proposto gravame ritenendolo inammissibile, in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, sul rilievo – formulato, peraltro, in dichiarata applicazione del principio della "ragione più liquida" – che l'operatività della procedura di risarcimento diretto presuppone la persistente efficacia del rapporto contrattuale tra l'assicurato/danneggiato ed il proprio assicuratore. Tale evenienza non ricorrerebbe, tuttavia, nel caso di specie, atteso che il sinistro risale al 9 marzo 2011, giorno successivo alla scadenza della polizza stipulata dal Pesaro e dalla



Direct Line, non operando, nella specie, il disposto dell'art. 1901, comma 2, cod. civ. (in base al quale, in caso di mancato pagamento di premi successivi al primo, l'assicurazione è sospesa solo a decorrere dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento), applicabile ex art. 127 cod. assicurazioni solo ai terzi danneggiati "e non anche per il contraente che agisca verso la propria compagnia", come avvenuto nella specie, "non essendo contestato il mancato rinnovo della polizza".

3. Avverso entrambi i provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati ha proposto ricorso per cassazione la società \_\_\_\_\_, sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – che si indirizza, specificamente, contro la sentenza del Giudice di pace ed è proposto ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. – è dedotto "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", oltre che "mancata applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ."

Si censura la decisione del primo giudice per non aver tenuto conto della lettera raccomandata del 13 giugno 2011 (documento n. 8 del fascicolo di parte attrice), inviata anche all'assicuratore del responsabile del sinistro.

3.2. Il secondo motivo – rivolto, invece, contro la sentenza del Tribunale e proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – deduce "violazione per mancata applicazione" dell'art. 1901, comma 2, cod. civ., degli artt. 127 e 149 cod. assicurazioni, e dell'art. 12 delle preleggi.

Si osserva che – in base al combinato disposto degli artt. 1901, comma 2, cod. civ. e 127 cod. assicurazioni – la “efficacia dell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile automobilistica deve considerarsi operante anche durante il «termine di tolleranza»” di quindici giorni, previsto dalla prima di tali norme, applicabile pure alla “procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149” cod. assicurazione, e non solo a quella di cui al precedente art. 148, e ciò quantomeno in virtù di analogia.

4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso Direct Line, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, in subordine.

Eccepisce, in via generale, la controricorrente come l’avversario ricorso tenderebbe ad ottenere – inammissibilmente – un riesame, nel merito, della vertenza già decisa dal Giudice di pace e dal Tribunale di Prato.

Quanto, poi, al primo motivo di ricorso, la controricorrente ribadisce che “l’autocarrozzeria \_\_\_\_\_ ha prodotto la sola lettera raccomandata A/R inviata a Sara Ass.ni e da questa ricevuta in data 15.06.2011”, ma “non la richiesta di risarcimento inviata a Direct Line e, per conoscenza, a Sara Ass.ni”, sicché bene ha fatto il primo giudice a dichiarare l’improcedibilità della domanda ex art. 149 cod. assicurazioni, giacché tale norma prevede che la stessa possa essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni – novanta, nel caso si lamenti danno alla persona – da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento alla propria impresa di assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata.

Quanto al secondo motivo, si ribadisce che – scaduta la polizza in data 8 marzo 2011 (e verificatosi il sinistro il giorno successivo) – il danneggiato non provvedeva al rinnovo della stessa, di talché in difetto di pagamento del premio nei termini contrattuali non poteva



esservi alcuna copertura del rischio, considerato che, nella specie, non poteva applicarsi l'art. 1901, comma 2, cod. civ. (a norma del quale la sospensione dell'assicurazione opera solo dopo che siano trascorsi altri quindici giorni da quello della scadenza), visto che l'art. 127 cod. assicurazioni fa salva l'applicazione di tale norma solo nei confronti dei terzi danneggiati, e non – come nella specie – dello stesso assicurato.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

5. Il ricorso è fondato, sebbene nei termini e limiti di seguito illustrati.

5.1. Il primo motivo di ricorso – che investe la sentenza pronunciata da giudice di prime cure – è inammissibile.

5.1.1. Occorre, al riguardo, muovere da una premessa, necessaria a definire i limiti entro cui può esplicarsi la *potestas iudicandi* di questa Corte in caso di impugnativa congiunta tanto della sentenza resa dal giudice di primo grado, quanto dell'ordinanza con cui – a norma del combinato disposto degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ. – sia stato dichiarato inammissibile, per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame esperito avverso il primo provvedimento giurisdizionale.

In particolare, occorre evidenziare che in un caso in cui – come quello “*de quo*” – il giudice di appello sia pervenuto a siffatta declaratoria di inammissibilità del gravame, non perché abbia condiviso la “*ratio decidendi*” fatta propria dal giudice di prime cure (nella specie, la ritenuta improcedibilità della domanda attorea), bensì in base ad altra (nella presente fattispecie, l'assenza dei presupposti, nel merito, per l'accoglimento di quella domanda), la sua

pronuncia assume i caratteri di una vera e propria sentenza, destinata a sostituirsi a quella del primo giudice.

É quanto ha ritenuto questa stessa sezione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2017, n. 15644, Rv. 644750-01), con riferimento ad un caso connotato da profili di analogia – sebbene non di completa identità – rispetto a quello presente.

In particolare, detta pronuncia – non senza previamente rammentare come “le Sezioni Unite” di questa Corte abbiano “affermato l’impugnabilità ex art. 111 Cost. dell’ordinanza di inammissibilità prevista dall’art. 348-ter cod. proc. civ., per vizi propri consistenti in una violazione della normativa processuale”; cfr. Cass. Sez. un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914 – ha ritenuto che “agli *errores in procedendo*” (ai quali ha dato, appunto, rilievo il citato arresto delle Sezioni Unite) “si deve aggiungere l’ipotesi che l’ordinanza sia resa al di fuori della condizione sostanziale prevista dall’art. 348-bis cod. proc. civ., ossia che l’impugnazione non abbia una «ragionevole probabilità di essere accolta», evenienza ipotizzabile solo quando “il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d’appello nell’ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ.” si sostanzia “nella conferma di una sentenza ritenuta «giusta» per essere l’appello *prima facie* destituito di fondamento”.

Per contro, il “giudice d’appello non può, pronunziando con ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo”, in quanto, “così operando, il giudice dell’impugnazione finisce con l’entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari dell’art. 348-bis cod. proc. civ., che invece prevede una delibazione meramente sommaria” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 15644 del 2017, *cit.*).

Ne consegue, pertanto, che, nell’ipotesi in cui “il giudice d’appello provveda con ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ., tuttavia

sostituendo alle ragioni della decisione di primo grado un diverso percorso argomentativo, la parte soccombente che intenda proporre ricorso ordinario si troverebbe costretta a porsi in rapporto dialettico con una «*ratio decidendi*», quella della sentenza di primo grado, sconfessata” dal secondo giudice, di talché “la vera decisione di merito suscettibile di impugnazione è quella del giudice d’appello”, la quale, “sebbene adottata nelle forme dell’ordinanza prevista dall’art. 348-ter cod. proc. civ., ha infatti il contenuto di una sentenza di merito a cognizione piena”, soggetta al ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. (così, in motivazione, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. 15644 del 2017, *cit.*).

5.1.2. Orbene, alla luce di tali principi – che quantunque enunciati con riferimento ad un caso in cui il giudice di appello aveva “sconfessato” la decisione del primo giudice perché ritenuta “erronea”, trovano, nondimeno, applicazione anche quando esso, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, comunque sostituisca alla originaria “*ratio decidendi*” altra e diversa, destinata, in ogni caso, ad assorbire la prima – si deve concludere che il motivo di ricorso che investe la prima decisione, quella del Giudice di pace di Prato, è da ritenere inammissibile. 

5.2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso (che investe, invece, la pronuncia del giudice di appello), deve dichiararsene la fondatezza.

5.2.1. Risulta, infatti, errata l’affermazione secondo cui il soggetto danneggiato (e, per esso, l’odierna ricorrente, cessionaria dei crediti risarcitori spettanti al primo), il quale si avvalga della procedura di risarcimento diretto, non può beneficiare dell’applicazione dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., nell’ipotesi in cui sinistro si verifichi dopo la

scadenza della polizza stipulato con il proprio assicuratore, ma comunque – come nella specie – entro i quindici giorni successivi a tale evento.

Non può, invero, negarsi che un veicolo circolante con polizza assicurativa scaduta da meno di quindici giorni sia comunque un veicolo “assicurato”, posto che la durata della copertura in tema di r.c.a. è sempre prorogata per tale arco temporale, sia nel caso di scadenza della rata di premio, ai sensi dell’art. 1901, cod. civ., sia nel caso di scadenza della polizza, ai sensi dell’art. 170-*bis* cod. assicurazioni.

Il presupposto, dunque, per potersi avvalere della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni, ovvero l’esistenza di un valido contratto assicurativo, deve ritenersi, nel caso in esame, comunque integrato.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base dall’art. 127 del medesimo cod. assicurazioni, e ciò sull’assunto – alla base dell’interpretazione proposta dall’ordinanza impugnata e ribadita, nel presente giudizio, dalla controricorrente – che essa farebbe salva l’applicazione dell’art. 1901, comma 2, cod. civ. soltanto nei confronti dei “terzi danneggiati”, e non dello stesso assicurato, che sia, però, tale. 

In senso contrario, infatti, deve osservarsi che – come chiarito da questa Corte – l’azione che l’art. 149 cod. assicurazioni “accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall’art. 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e della quale, pertanto, mutua l’intera disciplina), con l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del responsabile, in una sorta di acollo liberatorio «*ex lege*» del debito di quest’ultimo (non a caso l’art. 149, comma 4, cit. attribuisce al pagamento compiuto dall’assicuratore del danneggiato effetti liberatori anche nei confronti del responsabile del sinistro e del

suo assicuratore)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015, n. 20374, Rv. 637462-01).

Se, dunque, l’azione che il danneggiato può esperire verso il proprio assicuratore “è la stessa” che potrebbe far valere nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro, mutuandone “l’intera disciplina”, non vi è ragione di distinguere la posizione del danneggiato – ai fini dell’operatività dell’art. 1901, comma 1, cod. civ. – a seconda che egli sia “terzo” (convenendo, pertanto, in giudizio l’altrui assicuratore) o “assicurato” (agendo, invece, verso il proprio), bastando, in ambo i casi, che l’iniziativa si indirizzi in presenza di un valido contratto di assicurazione, ancorché “prorogato” ai sensi della norma “*de qua*”, specie considerando che tale circostanza – l’esistenza di un valido contratto assicurativo – è solo il presupposto di un’obbligazione dell’assicuratore che nasce, entrambe le ipotesi, dalla legge e non dal contratto.

5.3. L’ordinanza del Tribunale di Prato va, dunque, cassata, con rinvio della causa ad altro magistrato dello stesso ufficio – a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. – per la decisione della causa nel merito, dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al seguente principio di diritto:

- “anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. assicurazioni opera il disposto dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., sicché ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro dal quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

6. Le spese del presente giudizio saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio



## PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassando, per l'effetto, l'impugnata ordinanza del Tribunale di Prato, al quale rinvia – in persona di diverso magistrato – per la decisione della causa nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 gennaio 2018.

Il Presidente  
Angelo SPIRITO

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 12 OTT. 2018 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA